

REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2001
relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 4 e 5 giugno 2001 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina il 4 e 5 giugno 2001 e comunicati alla Commissione il 6 giugno 2001 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

- per l'8,751 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,
- per lo 0,691 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina presentate dopo il 5 giugno e prima del 3 settembre sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.